

Decreto Sostegni Ter

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".

Vediamo di seguito le principali novità introdotte.

Misure per le attività chiuse

L'art. 1 prevede un doppio intervento a favore delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati chiusi per decreto fino a fine gennaio.

In particolare, il comma 1 stanziava 20 milioni di euro a favore delle attività chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto) in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021.

Al comma 2, invece, si prevede - per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 - la sospensione dei versamenti:

- delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 settembre 2022**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Misure per il commercio al dettaglio

Anche il settore del commercio è destinatario di specifiche agevolazioni.

In primo luogo, l'art. 2 riconosce un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di commercio al dettaglio di cui ai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Il contributo spetta esclusivamente alle imprese con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro, che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, le imprese dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza al Ministero dello Sviluppo economico, nei termini e secondo le modalità che saranno definiti da un provvedimento dello stesso Ministero.

Nel caso in cui le risorse stanziare, pari a 200 milioni di euro, non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base dei fondi disponibili e del numero di domande ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Misure per il turismo

Il decreto contiene anche un corposo pacchetto di misure a favore del settore turistico.

In particolare, il comma 1 dell'art. 4 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo unico nazionale del turismo di cui all'art. 1, comma 366, della legge n. 234/2021.

Con il successivo comma 2 si estende poi l'esonero contributivo di cui all'art. 7 del D.L. 104/2020 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. L'incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, non superiore ai 3 mesi.

In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.

Ammortizzatori sociali agevolati

L'art. 7, invece, prevede l'esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione aggiuntiva di cui all'art. 5 (per la CIGO e per la CIGS) e all'art. 29, comma 8 (per il Fondo di integrazione salariale), del D.lgs. n. 148/2015, a favore ai datori di lavoro dei seguenti settori, che sospendono o riducono l'attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali, di cui abbiamo già provveduto ad allegare apposito elenco.

Settore cultura

Per il settore culturale, all'art. 8:

- si prevede il rifinanziamento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all'articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020, per 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale (comma 1);
- si incrementa di 30 milioni di euro, per l'anno 2022, la disponibilità del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del D.L. 34/2020 (comma 2).

Viene inoltre prorogato fino al 30 giugno 2022 l'esonero dal versamento del canone patrimoniale unico per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi.

Bonus investimenti 4.0

L'art. 10 - intervenendo sull'articolo 1, comma 1057 -bis, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), inserito dalla lettera b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) - modifica la disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

In particolare, la disposizione prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, decreto ministeriale, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Il suddetto credito d'imposta:

- è utilizzabile, esclusivamente in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Detrazioni per figli a carico

Il successivo comma 6, sempre dell'art. 19, interviene sull'art. 12 del TUIR che disciplina le detrazioni fiscali spettanti per i carichi di famiglia. In particolare, viene specificato che i figli per i quali non spetta la detrazione di cui alla lettera c) sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione. Ai sensi della predetta lettera c), i figli fiscalmente a carico sono i figli legittimi, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati (dal 1° marzo 2022, di età pari o superiore a 21 anni, per i quali non è previsto il riconoscimento dell'assegno unico e universale).

Si ricorda che si considerano a carico i figli che percepiscono redditi non superiori a 2.840,51 euro all'anno, importo che sale a 4.000 euro fino a 24 anni.

Cassa Covid per le imprese di rilevante interesse strategico

L'art. 22 prevede la proroga, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, della Cassa Covid per le grandi aziende oltre i 1.000 dipendenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012.

Novità in materia di ammortizzatori sociali

L'art. 23 apporta diverse modifiche al D.lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare:

- in caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
- il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro;
- viene abrogato il comma 5 dell'art. 22-ter, che prevedeva che, per l'anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'articolo 22-bis poteva essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà;
- per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di ri-

duzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate:

- a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
- b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile;
- per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di solidarietà bilaterali assicurano, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai predetti trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dalle varie norme relative ai suddetti due istituti.

STUDIO ANSELMI